



## CONVENZIONE CON ENTI TERZI PUBBLICI

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT** (di seguito "Dipartimento"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384 con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Voltapaletto, 11 PEC [dipeconomia@pec.unife.it](mailto:dipeconomia@pec.unife.it), rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof. Massimiliano Mazzanti autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 3 settembre 2024;

**E**

**ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti** (di seguito "Atersir" o "Agenzia") C.F. 91342750378 con sede legale in Bologna, CAP 40121, Via Cairoli 8/F, PEC [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it) in persona del Direttore Dott. Ing. Vito Belladonna;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

### VISTO

- a) l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- b) l'accordo quadro stipulato tra l'Università di Ferrara con ATERSIR avente ad Oggetto: Direzione. Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca





ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.

**PREMESSO CHE:**

- ATERSIR è l'Agenda cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006 ed esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012;
- il Dipartimento, articolazione funzionale dell'Università di Ferrara, dotato di autonomia contrattuale, nonché capacità di impegnare esternamente l'Ente, è costituito da docenti e ricercatori e fra le proprie finalità vi è quella di facilitare l'attività di ricerca sulle imprese, le organizzazioni non profit e l'ambiente in cui esse operano, integrando ottiche disciplinari diverse;
- caratteristica peculiare del Dipartimento è quella di avere al proprio interno aziendalisti, economisti, informatici, giuristi, matematici, statistici le cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e delle metodologie, convergono su di un comune oggetto;
- tale caratteristica rappresenta un punto di forza del Dipartimento che si traduce nella capacità di esaminare con ottica interdisciplinare le problematiche di natura economica e giuridica del Paese, del mondo imprenditoriale e dell'economia locale, nonché in quella di realizzare processi di fertilizzazione;
- l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro





accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- l’ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);
- art. 7 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici nel settore pubblico;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l’Agenzia, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di affidamento e monitoraggio e controllo delle gestioni, ha la necessità di valutare l’andamento economico finanziario, la congruità ed il rispetto della condizione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla forma dell’in-house providing in fase di esame della documentazione di pianificazione finalizzata a un nuovo affidamento del servizio, nonché di quella di rendicontazione prodotta in corso di gestione;
- il Dipartimento svolge, tra i suoi compiti primari, attività di studio e ricerca scientifica in diversi ambiti in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra i quali, quello del riscontro delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società che operano in un contesto caratterizzato da un ambiente di monopolio legale o naturale, quale è quello dei servizi pubblici locali regolati dall’Agenzia, ed è suo interesse, nonché obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito, anche utilizzando la funzionalità, l’esperienza e i dati





in possesso di un Ente pubblico operante nel settore della regolazione;

- l'Agenda e il Dipartimento, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune;
- l'Agenda ed il Dipartimento convengono di avviare una collaborazione nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché risorse strumentali, economiche ed umane al fine di realizzare attività di studio e di ricerca tendenti ad evidenziare da un lato modelli di analisi della documentazione aziendale ritenuta necessaria al fine di determinarne criteri indicatori e linee di azione per l'analisi aziendale per emettere giudizi di sana e prudente gestione nonché di riscontro della congruità, dell'equilibrio economico patrimoniale di Società operanti in un mercato di monopolio legale o naturale, quale è quello di gestione dei servizi pubblici locali regolati dall'Agenda ove il Concessionario in virtù di un atto concessorio dell'Autorità pubblica si trova ad operare in qualità di monopolista;
- tale collaborazione dovrà tradursi nello sviluppo sinergico del suddetto percorso nell'ambito del quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze e risorse;
- per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Agenda ed il Dipartimento ritengono necessaria l'attivazione di un gruppo di ricerca in grado di trattare scientificamente la tematica in questione;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Premesse**





Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### **Articolo 2 – Oggetto**

L’Agenzia e il Dipartimento concorrono, ognuna per le proprie competenze, allo svolgimento di una attività di ricerca di interesse comune per entrambe le parti nell’ambito delle analisi economico-finanziarie e di misurazione e valutazione delle performance individuali, organizzative, di valore pubblico, oltre che tecnico-industriali dei servizi regolati. L’attività generale è riconducibile alla “Analisi, studio e sviluppo di modelli per l’attività di regolazione, monitoraggio, controllo, misurazione e valutazione delle performance economiche, tecniche, e performance non finanziarie dei servizi pubblici locali regolati, anche alla luce della disciplina dell’Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”, come meglio dettagliato nell’articolo seguente.

### **Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti**

Atersir e il Dipartimento manifestano la volontà di collaborare in aree di interesse comune nel settore dell’analisi economica – finanziaria e patrimoniale delle Società operanti in contesti di mercato caratterizzato da monopolio naturale o legale, quale è quello dei servizi pubblici locali regolati dall’Agenzia, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, avendo quale finalità il raggiungimento dei seguenti risultati scientifici:

- produzione di studi, analisi, report;
- sviluppo di modelli di analisi economica delle performance economico-finanziarie e non finanziarie della regolazione;
- sviluppo di modelli di gestione della performance e di reportistica non-finanziaria
- analisi dei fattori esplicativi del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche in ottica comparativa rispetto al livello di performance dei servizi;





- analisi puntuale di specifici segmenti del ciclo integrato dei servizi pubblici locali regolati che dovessero risultare necessari nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo della congruità economica finanziaria delle gestioni affidate

Pertanto, le Parti congiuntamente convengono di avviare una collaborazione nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché risorse, quali personale specializzato, laboratori e strutture strumentali. In particolare ATERSIR contribuirà tramite:

- aggiornamento e messa a disposizione di database riguardanti i dati economici, tecnici e ambientali relativi alle gestioni dei servizi regolati
- supporto alla modellizzazione economica dei metodi regolatori dei servizi oggetto di studio
- spazi logistici per ospitare ricercatori, tirocinanti e tesisti per lo sviluppo delle attività congiunte

Il Dipartimento di Economia contribuirà al progetto tramite:

- l'analisi dati tramite software di indagine statistica
- la messa a disposizione di banche dati scientifiche ed di ambito economico
- la redazione di appositi report, pubblicazioni tecniche e scientifiche.

Pertanto, le Parti congiuntamente convengono di avviare una collaborazione nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché risorse.

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti risultati mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- ricerca scientifica;
- acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
- eventuale organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;





- pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

In particolare, il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione di ricerca individuando uno o più collaboratori che saranno dedicati allo svolgimento del progetto, mentre Atersir partecipa con il proprio personale mettendo, altresì, a disposizione conoscenze ed informazioni in proprio possesso.

Le Parti potranno, altresì, nell'ambito della presente collaborazione realizzare ricerche e progetti sperimentali su programmi regionali, nazionali ed europei.

#### **Articolo 4 - Costi**

Ai fini della presente convenzione, Atersir si impegna a farsi carico nei due anni di durata di costi pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00).

L'importo pattuito di euro 30.000 € (trentamila /00) sarà versato da Atersir tramite girofondo su: conto di Tesoreria Unico intestato all'Università degli Studi di Ferrara – riferimenti per girofondi a soggetto pubblico di cui alla Tabella A della Legge 720/1984: Conto di Tesoreria Unica 0037022. Atersir s'impegna a versare al Dipartimento la somma indicata in n. 4 (quattro) rate semestrali posticipate di pari importo, così ripartite:

- rata 1: € 7.500,00 (euro settimalacinquecento/00), trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro e non oltre il 02/03/2025;
- rata 2: € 7.500,00 (euro settimalacinquecento/00), trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro e non oltre il 02/09/2025;
- rata 3: € 7.500,00 (euro settimalacinquecento/00), trascorsi 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro e non oltre il 02/03/2026;





- rata 4: € 7.500,00 (euro settimalacinquecento/00), trascorsi 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro e non oltre il 02/09/2026.

Il pagamento avverrà tramite invio di una nota di debito esclusa dal campo applicazione IVA art. 1-4 DPR 633/72, da parte del Dipartimento al seguente indirizzo PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it);

email: [ifigenia.leone@atersir.it](mailto:ifigenia.leone@atersir.it).

Atersir si impegna a versare l'importo spettante entro 30 giorni dal ricevimento della nota di debito a mezzo PEC.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Il contributo erogato da Atersir al Dipartimento costituisce supporto alle attività istituzionali del Dipartimento stesso, non confluisce nei proventi delle attività svolte da UNIFE sul mercato ed è erogato con la sola finalità di parziale ristoro per i costi di personale e struttura sostenuti dal Dipartimento.

Il contributo non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 633/72, in quanto correlato ad attività rientrante nei compiti istituzionali di Atersir e del Dipartimento.

#### **Articolo 5 – Referenti**

Il Dipartimento indica quale referente della presente convenzione il Prof. Enrico Bracci recapito e-mail [enrico.bracci@unife.it](mailto:enrico.bracci@unife.it);

Atersir indica quale referente della presente convenzione il Dr. Stefano Miglioli e il Dott. Vito Belladonna - PEC [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it). e-mail [stefano.miglioli@atersir.it](mailto:stefano.miglioli@atersir.it) e [vito.belladonna@atersir.it](mailto:vito.belladonna@atersir.it);

che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre







per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

#### **Articolo 6 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca**

Fermo restando che le parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

#### **Articolo 7 – Obblighi di riservatezza**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.





Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara.





### **Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione**

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

### **Articolo 10 – Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

### **Articolo 11 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo**





La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5 (Referenti).

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5 (Referenti).

### **Articolo 13 - Recesso o scioglimento**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.





#### **Articolo 14 – Controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

#### **Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Letto, confermato e sottoscritto.**





**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

**E** DIPARTIMENTO  
DI ECONOMIA  
E MANAGEMENT

**ATERSIR**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**  
**DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E**  
**MANAGEMENT**

**IL DIRETTORE**  
*Prof. Mazzanti Massimiliano*  
*firmato digitalmente*

**ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE**  
**DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI**  
**E RIFIUTI**

**IL DIRETTORE**  
*Dott. Belladonna Vito*  
*firmato digitalmente*

